

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 459)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 gennaio 1969 (V. Stampato n. 430)*

presentato dal Ministro delle Finanze
(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1969*

Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, si applica anche alle manifestazioni a premio previste dall'articolo 47 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585.

La tassa di cui al penultimo comma dell'articolo 47 predetto è elevata a lire 10.000 per ogni concorso.

Art. 2.

Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, sono soggette ad una tassa di licenza del 20 per cento sull'importo dei premi e regali di ogni singola manifestazione, con un minimo di lire 30 mila, se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000, se si svolge in due o più province.

Nelle operazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 44 suddetto, il conseguimento dei premi di maggior valore non può farsi dipendere da un volume di acquisti superiore a quello normalmente effettuabile nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Art. 3.

È dovuta una tassa fissa di licenza di lire 30.000, se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000, se si svolge in due o più province, quando l'operazione a premi consiste nella raccolta di appositi buoni, bollini e simili, con la quale sia i rivenditori sia i consumatori che ne sono venuti in possesso, nel corso di una serie di acquisti effettuati, hanno diritto ad uno sconto in denaro o in merci.

Il congegno della raccolta deve prevedere che il rivenditore o il consumatore possa ottenere in ogni momento il beneficio promesso sotto forma di sconto in proporzione degli acquisti effettuati.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo non sono soggette alla limitazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, circa la facoltà di negare l'autorizzazione quando le operazioni stesse riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo.

Art. 4.

Nei casi di offerta al pubblico di buoni-sconto, in qualsiasi modo distribuiti, da far valere in acquisti futuri di prodotti designati, è dovuta, per ogni manifestazione, una tassa di licenza del 5 per cento da calcolarsi sugli sconti concessi e debitamente conteggiati, con un minimo di lire 30.000 se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000 se si svolge in due o più province.

Art. 5.

L'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, è abrogato.